



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per l'intermodalità e la logistica

Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

II DIRETTORE GENERALE

- Visto l'art. 229 («*Misure per incentivare la mobilità sostenibile*»), comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali; connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», che dispone che «*Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.*»;
- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione del 4 dicembre 2020, n. 562, ammesso alla registrazione il 21 dicembre 2020 n. 3776 dalla Corte dei conti, registrato dall'U.C.B. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della ragioneria generale DELLO Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con n. 2786 in data 11 dicembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana -SG - n. 2 del 4 gennaio 2021, con il quale sono individuati i criteri e le modalità di determinazione dell'importo del contributo, da assegnare da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai Comuni, e del ristoro, da erogare da parte di questi ultimi alle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico;
- Visti i 20 milioni di euro di competenza e di cassa, iscritti, per l'anno 2020, sul capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per l'intermodalità e la logistica

scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria), istituito in applicazione del disposto di cui all'art. 229 comma 2-*bis* del decreto-legge n. 34/2020, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nell'ambito del titolo «Interventi in materia di autotrasporto»;

- Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso;
- Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti;
- Considerato che la chiusura e la riapertura delle scuole hanno subito variazioni tra le diverse regioni o aree del Paese;
- Considerato che la misura avente codice CAR 16903 (Misure per ristorare le imprese esercenti trasporto scolastico delle perdite di fatturato da COVID 2019) è stata inserita nel registro nazionale degli aiuti di Stato dal Ministero dello sviluppo economico come misura quadro;
- Vista la nota del 6 aprile 2021 dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto individuano la ripartizione del contributo a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 229, comma 2 -*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo i criteri e le modalità disciplinati dal decreto n. 562 del 4 dicembre 2020.
2. I contributi di cui al decreto n. 562 del 4 dicembre 2020 sono destinati ai Comuni o alle loro forme associative interessati. Tali contributi concorrono alle risorse finanziarie di questi ultimi per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso tra la sospensione dei servizi e il termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per l'intermodalità e la logistica

Art. 2

Enti destinatari del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

1. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 562 del 4 dicembre 2020 sono assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a ciascun Comune o forma associativa di Comuni, che ha avanzato apposita richiesta, al fine di erogare il contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o più contratti con essi conclusi.
2. Il contributo, ai sensi dell'articolo 229, comma 2-bis, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, non è assegnato ad altro Ente rispetto a quelli indicati al comma 1, seppure lo stesso abbia concluso uno o più contratti con imprese esercenti servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 3

Criteri e modalità di determinazione del contributo

1. Le risorse disponibili, pari a 20.000.000 di euro, ai sensi dell'art. 229, comma 2-bis, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a ciascun Ente locale istante di cui al comma 1 dell'articolo 2, in modo proporzionato a quanto complessivamente richiesto da tutti i predetti Enti locali istanti, pari a 124.175.598,69 euro, nella misura del 16,10622% di quanto richiesto, come riportato nella **tabella allegata**, facente parte integrante del presente decreto.
2. Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il ristoro è erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti "de minimis", entro il limite di 200.000 euro nel triennio 2018- 2019-2020, dall'Ente locale di cui al comma 1 dell'articolo 2, con cui l'impresa ha concluso un contratto per l'anno scolastico 2019/2020. Il ristoro corrisponde, fatta salva la riduzione proporzionale di cui al comma 1, alla differenza positiva, al netto dell'IVA, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsti per l'intero anno scolastico e quanto corrisposto dal medesimo Ente locale all'impresa a seguito delle minori prestazioni del servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica.
3. Le risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a ciascun Ente interessato sono ridotte proporzionalmente ai sensi del comma 1 e, pertanto, proporzionalmente è ridotto anche il ristoro di cui al comma 2 erogato a ciascuna impresa dall'Ente locale di cui al medesimo comma 2.
4. Frutto del riproporzionamento di cui al comma 1 è la somma complessiva assegnata agli Enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 2, pari a 19.999.994,99 euro, con 5,01 euro di residuo



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per l'intermodalità e la logistica

non distribuibile.

Art. 4.

Cumulabilità degli aiuti

1. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto, non possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria vigente.
2. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato e, in particolare, per la verifica del non superamento del limite massimo cumulabile di € 200.000,00 nel triennio 2018, 2019 e 2020, per la tipologia di aiuti cui appartiene il presente ristoro, i Comuni o le loro forme associative si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Accertato il superamento del limite di cui al comma 1, i Comuni o le loro forme associative non erogano la somma eccedente all'impresa per la quale si sia verificata tale eccedenza.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 2 la misura di cui all'art. 229, comma 2-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata registrata nel R.N.A. dal Ministero dello sviluppo economico quale «Misura Quadro», con codice CAR 16903.
5. Il regime oggetto di registrazione, adottato da ciascun Comune o da una forma associativa di Comuni, nell'ambito della «Misura Quadro» di cui al comma 4, deve intendersi come «Misura Attuativa» in conformità con quanto indicato nel paragrafo 3.3.1 della guida del R.N.A. senza procedere alla registrazione del bando/procedura attuativa.

Art. 5.

Disposizioni finali.

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 1.

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Cinelli